



Raccomandazione del Consiglio
sui Dieci Principi Globali per
lottare contro i reati fiscali

Traduzione non ufficiale



**Strumenti giuridici
dell'OCSE**

Il presente documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Riproduce uno strumento giuridico dell'OCSE e può contenere materiale supplementare. Le opinioni espresse e le conclusioni raggiunte nel presente documento non corrispondono necessariamente a quelle dei governi dei Paesi membri dell'OCSE.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Per accedere ai testi ufficiali e aggiornati degli strumenti giuridici dell'OCSE, nonché alle relative informazioni, consultare il compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.

Si prega di citare questo documento come:

OCSE: *Raccomandazione del Consiglio sui Dieci Principi Globali per lottare contro i reati fiscali*, OECD/LEGAL/0472

Serie: Strumenti giuridici dell'OCSE

Foto: © VAlex/Shutterstock

© OCSE 2022

Questo documento è fornito gratuitamente. Può essere riprodotto e distribuito gratuitamente senza richiedere ulteriori permessi, purché non venga alterato in alcun modo. Non può essere venduto.

La presente costituisce una traduzione non ufficiale. Sebbene sia stato assicurato il massimo impegno per garantire la corrispondenza con i testi originali, le uniche versioni ufficiali sono i testi in lingua inglese e francese disponibili sul sito web dell'OCSE : <https://legalinstruments.oecd.org>.

Contesto

La Raccomandazione sui Dieci Principi Globali per lottare contro i reati fiscali (di seguito la "Raccomandazione") è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale il 10 giugno 2022 su proposta del Comitato per gli affari fiscali (CFA). La Raccomandazione mira a fornire orientamenti per assistere i Paesi membri e i Paesi non membri che vi hanno aderito (di seguito gli "Aderenti") nell'elaborazione o nell'aggiornamento delle loro strategie nazionali per contrastare i reati fiscali, avvalendosi dei Dieci Principi Globali per la lotta ai reati fiscali contenuti nella Raccomandazione.

Il lavoro dell'OCSE sulla lotta contro i reati fiscali e la necessità di una raccomandazione

Il CFA, attraverso la sua Task Force sui reati fiscali e di altra natura (TFTC), si adopera da un decennio a contrastare i reati fiscali. I Dieci Principi Globali, approvati dal CFA nel novembre 2017 e sottoposti a revisione nel giugno 2021, costituiscono il primo standard completo per contrastare i reati fiscali. Essi forniscono dieci principi essenziali volti a prevenire, individuare, indagare e perseguire in modo efficiente ed efficace i reati fiscali e recuperarne i proventi. Dal 2017 i Dieci Principi Globali sono divenuti un elemento fondamentale dell'attività dell'OCSE in materia di reati fiscali, incentrato sui tre pilastri del Dialogo di Oslo dell'OCSE per contrastare i flussi finanziari illeciti: (i) la definizione delle norme; (ii) lo sviluppo delle capacità; e (iii) la valutazione e la misurazione dell'impatto.

Il CFA ha aggiornato i Dieci Principi Globali nel 2021 allo scopo di esaminare nel dettaglio le nuove sfide, quali il contrasto dei professionisti che agevolano i reati fiscali e dei colletti bianchi e la promozione della cooperazione internazionale per il recupero dei beni.

Sulla base delle conoscenze e dell'esperienza maturata dalle agenzie governative di tutto il mondo mediante il lavoro sui Dieci Principi Globali, cui si aggiungono gli studi di caso e le migliori pratiche di successo analizzati, nel 2022 il CFA ha deciso di incorporare l'aggiornamento di detti principi in una raccomandazione dell'OCSE, al fine di rafforzare il ruolo dell'Organizzazione nella definizione degli standard globali e nello sviluppo di capacità nel settore dei reati fiscali e dei flussi finanziari illeciti. In detto ambito la cooperazione e la collaborazione internazionali rivestono un ruolo cruciale, vista la natura transfrontaliera dei reati fiscali e l'aumento dei rischi transfrontalieri posti dall'uso improprio delle nuove tecnologie, quali le cripto-attività e gli attacchi informatici.

Processo di elaborazione della Raccomandazione

La TFTC ha discusso la proposta di incorporare i Dieci Principi Globali in una raccomandazione dell'OCSE nel corso della sua sessione di novembre 2021 e ha divulgato la Raccomandazione per raccogliere le relative osservazioni. L'11 febbraio 2022, il CFA ha approvato la Raccomandazione e la sua trasmissione al Consiglio per l'adozione.

Ambito di applicazione della Raccomandazione

La Raccomandazione incorpora i Dieci Principi Globali. Pertanto, essa raccomanda agli Aderenti di configurare come reato le violazioni del diritto tributario; di porre in essere congrue sanzioni che si applichino nella pratica; di elaborare una strategia per contrastare i reati fiscali; di dotare le autorità preposte di poteri adeguati per indagare e perseguire i reati fiscali e quelli a essi connessi, nonché per recuperare i beni correlati a detti reati.

La Raccomandazione invita altresì a predisporre una struttura organizzativa con responsabilità chiare e definite, dotata di risorse adeguate e di quadri efficaci per la cooperazione nazionale e internazionale. Incoraggia inoltre a considerare i reati fiscali come reati presupposti per il riciclaggio di denaro e raccomanda di garantire la tutela dei diritti delle persone sottoposte a indagini per reati fiscali.

Tappe successive

La Raccomandazione incarica il CFA, attraverso la TFTC, di (i) continuare a fungere da forum per lo scambio di informazioni, esperienze e per il dialogo interdisciplinare e multilaterale; (ii) continuare a raccogliere e mappare i dati ricevuti dalle giurisdizioni; (iii) proseguire le attività di sviluppo delle capacità; (iv) riferire al Consiglio nel 2027 circa l'attuazione, la diffusione e la costante rilevanza della raccomandazione.

Al fine di divulgare la Raccomandazione, il Segretariato la condividerà attraverso i suoi canali di comunicazione, le parti interessate e le reti, e la promuoverà attraverso eventi e attività, ad esempio riunioni e seminari tenuti dalla TFTC, nonché attraverso l'[Accademia internazionale per le investigazioni sui reati economico-finanziari dell'OCSE](#).

I Paesi non membri possono aderire alla Raccomandazione, rafforzando in tal modo la dimensione globale dei Dieci Principi. Diversi Paesi non membri hanno già effettuato un'autovalutazione dei loro quadri nazionali o hanno manifestato interesse a procedere in tale direzione in futuro.

Per ulteriori informazioni: <https://www.oecd.org/tax/crime/>. Contatti: OECD.TaxandCrime@oecd.org.

Attuazione

Guida pratica all'attuazione della Raccomandazione

Al fine di continuare a sostenere gli Aderenti nell'attuazione della Raccomandazione, sono state pubblicate spiegazioni dettagliate per ciascuno dei Principi inclusi nella Raccomandazione sotto la responsabilità del Comitato Affari Fiscali (CFA) contenute in documento dal titolo "Guida pratica all'attuazione della Raccomandazione dell'OCSE sui Dieci Principi Globali per lottare contro i reati fiscali" [C/MIN(2022)9/ADD1] e saranno aggiornati dal CFA, attraverso il lavoro della TFTC, per garantirne la pertinenza.

Autovalutazione in relazione ai Dieci Principi Globali e al Modello di Maturità

La TFTC ha intrapreso una serie di attività per sostenere l'applicazione e l'attuazione dei Dieci Principi Globali. Numerose giurisdizioni hanno già effettuato un'autovalutazione dei loro quadri nazionali rispetto ai Dieci Principi Globali, utilizzando l'attuale indagine comparativa dei Dieci Principi Globali (messa a disposizione delle giurisdizioni interessate dal Segretariato della TFTC) e il [Modello di maturità in materia di indagini sui reati fiscali](#), nonché contribuendo al lavoro dell'[Accademia internazionale per le investigazioni sui reati economico-finanziari dell'OCSE](#). Riconoscendo le differenze tra le giurisdizioni, tale lavoro ha permesso a queste ultime di raffrontare i loro quadri giuridici e operativi a ciascuno dei principi, di misurare e monitorare i progressi compiuti e di enumerare le loro esigenze in termini di formazione e sviluppo delle capacità con le giurisdizioni in via di sviluppo.

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5 ter) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

VISTE le norme elaborate dall'OCSE in materia di fiscalità e di lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, in particolare al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità fiscali e le altre autorità preposte all'applicazione della legge;

VISTI gli standard internazionali Gruppo di Azione Finanziaria sulla lotta al riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo e della proliferazione (le "Raccomandazioni del GAFI"), in particolare la Raccomandazione n. 3 sull'applicazione del reato di riciclaggio di denaro alla più ampia gamma di reati presupposti, compresi quelli fiscali;

VISTI i lavori attualmente svolti dall'OCSE sul dialogo di Oslo, che costituisce un approccio trasversale a livello di governo per contrastare i reati fiscali e altri reati finanziari;

RICONOSCENDO che la lotta ai reati fiscali ha assunto una dimensione sempre più globale e richiede alle giurisdizioni di impegnarsi in una cooperazione internazionale puntuale al fine di riuscire a scoraggiare, individuare, indagare e perseguire i reati fiscali e altri reati finanziari e a recuperare i proventi;

RICONOSCENDO che il pieno ricorso ai meccanismi di cooperazione tra le autorità fiscali e le autorità di contrasto responsabili della lotta ai reati fiscali e ad altri reati finanziari, a livello sia nazionale che internazionale, è fondamentale per combattere efficacemente i flussi finanziari illeciti;

CONSIDERANDO che per combattere efficacemente i reati fiscali è necessario che le giurisdizioni dispongano di opportuni quadri giuridici, istituzionali, amministrativi e operativi per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine, il perseguimento dei reati fiscali e di altri reati, nonché per il recupero dei beni a essi connessi;

RICONOSCENDO che i Paesi membri e i Paesi non membri che hanno aderito alla presente Raccomandazione (di seguito gli Aderenti") dispongono di quadri giuridici, politici, amministrativi e operativi diversi tra loro per la prevenzione e il perseguimento dei reati fiscali, sulla base dei quali attueranno la presente Raccomandazione; che le azioni e le attività definite come reati fiscali nonché il tipo di sanzioni penali ritenute appropriate non sono le stesse per tutti gli Aderenti;

RILEVANDO che la presente Raccomandazione integra il documento "Lottare contro i reati fiscali — I Dieci Principi Globali", approvato dal Comitato per gli affari fiscali il 10 ottobre 2017 [[CTPA/CFA\(2017\)75/CONF](#)] e sottoposto a revisione il 4 giugno 2021 [[CTPA/CFA\(2021\)6](#)], che ha funto da base per l'esercizio di autovalutazione condotto dai Paesi membri e dai Paesi non membri;

VISTA la "Guida pratica all'attuazione della Raccomandazione dell'OCSE sui Dieci Principi Globali per lottare contro i reati fiscali" [[C/MIN\(2022\)9/ADD1](#)], elaborata dal Comitato per gli affari fiscali allo scopo di assistere gli Aderenti nell'attuazione della presente Raccomandazione e che può essere modificata, se del caso, da suddetto Comitato;

Su proposta del Comitato per gli Affari Fiscali:

I. **CONVIENE** che lo scopo della presente Raccomandazione è fornire orientamenti per l'elaborazione o l'aggiornamento dei quadri giuridici, istituzionali, amministrativi e operativi che sono alla base di un sistema efficace ed efficiente per contrastare i reati fiscali e altri reati finanziari.

II. **CONVIENE** che, ai fini della presente Raccomandazione, per:

- **reato fiscale** si intende una condotta che viola il diritto tributario e può essere oggetto di indagine, perseguita e condannata in base a procedure penali nell'ambito del sistema giudiziario penale. Esso comprende la violazione degli obblighi in materia sia di imposte sul reddito che di imposte indirette (come l'IVA o la tassa sui prodotti e i servizi), ma

non include altri reati finanziari quali la violazione degli obblighi in materia di tasse doganali e accise, la corruzione, o il riciclaggio di denaro; e per

- **autorità competente** si intende qualsiasi agenzia governativa incaricata di individuare, indagare e perseguire i reati finanziari e/o recuperarne i proventi.

III. RACCOMANDA agli Aderenti di applicare i seguenti Dieci Principi Globali nell'elaborazione o nell'aggiornamento dei loro quadri nazionali per la lotta ai reati fiscali:

1. Garantire che le violazioni del diritto tributario siano configurate come reato:
 - a) istituendo un quadro giuridico che criminalizzi talune violazioni del diritto tributario da parte di persone fisiche;
 - b) prevedendo sanzioni penali efficaci, applicabili nella pratica alle persone fisiche che violano il diritto tributario;
 - c) istituendo un sistema di sanzioni per le persone giuridiche che violano il diritto tributario; e
 - d) garantendo che anche i professionisti che agevolano la commissione di reati fiscali siano ritenuti responsabili penalmente.
2. Elaborare una strategia per contrastare i reati fiscali basata in particolare su:
 - a) l'identificazione dei rischi e delle minacce esistenti ed emergenti; e
 - b) meccanismi di valutazione e monitoraggio regolari relativi all'attuazione e all'efficacia della strategia.
3. Garantire che le autorità competenti dispongano di poteri sufficienti per individuare, indagare e perseguire i reati fiscali.
4. Dotare le autorità competenti dei poteri necessari per congelare, sequestrare e confiscare i beni legati alla repressione dei reati fiscali, conformemente al loro quadro giuridico nazionale.
5. Predisporre una struttura organizzativa con responsabilità ben definite nella lotta contro i reati fiscali e altri reati finanziari.
6. Fornire alle autorità competenti risorse sufficienti per sostenere:
 - a) lo sviluppo di strutture organizzative e di *governance* solide;
 - b) la qualità della formazione e del perfezionamento del personale; e
 - c) l'infrastruttura informatica, l'accesso ai dati e l'uso di risorse analitiche adeguate.
7. Configurare i reati fiscali come reati presupposti per il riciclaggio di denaro.
8. Stabilire quadri giuridici, amministrativi, istituzionali e operativi efficaci per promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali, tra cui:
 - a) la segnalazione, da parte delle autorità fiscali, di sospetti relativi a reati fiscali e altri reati finanziari – compresi la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – emersi nell'esercizio delle loro funzioni, alle autorità nazionali competenti per l'applicazione della legge e, se del caso, alle unità di informazione finanziaria, nonché lo scambio di informazioni su tali sospetti;
 - b) la comunicazione e lo scambio di informazioni tra tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge, in relazione al perseguimento di reati fiscali e altri reati finanziari nell'ambito delle rispettive funzioni; e
 - c) i meccanismi per promuovere il rafforzamento delle varie forme di cooperazione tra le autorità fiscali, le autorità competenti e le altre autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge e responsabili della repressione dei reati fiscali, comprese le operazioni congiunte e le task force, le indagini parallele, il distacco di personale, i forum di coordinamento e i centri comuni di intelligence.

9. Garantire che le autorità competenti possano fare affidamento sui meccanismi di cooperazione internazionale, in particolare:

- a) assicurare l'accesso a tutti gli strumenti giuridici internazionali pertinenti per la repressione dei reati fiscali e di altri reati finanziari;
- b) predisporre quadri operativi adeguati per un'efficace cooperazione internazionale nella lotta contro i reati fiscali e altri reati finanziari.

10. Nell'ambito della repressione dei reati fiscali e di altri reati finanziari, assicurare i diritti e le tutele fondamentali degli individui, anche garantendo i diritti procedurali e sostanziali di base delle persone sospettate o accusate di aver commesso tali reati.

IV. INVITA il Segretario generale e gli Aderenti a divulgare la presente raccomandazione.

V. INVITA i non Aderenti a tenere conto della presente raccomandazione e ad aderirvi.

VI. INCARICA il Comitato per gli Affari Fiscali, attraverso la sua Task Force sui reati fiscali e di altra natura, di:

- a) continuare a fungere da forum per favorire lo scambio di informazioni sulla lotta ai reati fiscali e ad altri reati finanziari, comprese le esperienze delle giurisdizioni nell'attuazione della presente Raccomandazione, e per promuovere il dialogo interdisciplinare e tra più parti interessate onde perseguire la conformità fiscale;
- b) proseguire il lavoro di raccolta e mappatura dei dati provenienti dalle autovalutazioni effettuate dalle giurisdizioni in relazione alla presente Raccomandazione, nonché relativi alle attività di sviluppo delle capacità nella lotta contro i reati fiscali e altri crimini finanziari, al fine di promuovere la diffusione e l'attuazione della presente Raccomandazione;
- c) rivedere e aggiornare, nel corso del tempo, la Guida pratica all'attuazione della Raccomandazione sui Dieci Principi Globali per lottare contro i reati fiscali al fine di garantire che conservi la sua pertinenza;
- d) riferire al Consiglio circa l'attuazione, la diffusione e la costante rilevanza della presente Raccomandazione entro cinque anni dalla sua adozione e successivamente almeno ogni dieci anni.

L'OCSE

L'OCSE è un forum unico nel suo genere in cui i governi collaborano per rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali poste dalla globalizzazione. L'OCSE è inoltre in prima linea nelle iniziative volte a comprendere i nuovi sviluppi del mondo attuale e le preoccupazioni che ne derivano e nel sostenere i governi ad affrontare tematiche quali il governo societario, l'economia dell'informazione e le sfide poste dall'invecchiamento demografico. L'Organizzazione offre ai governi un quadro di riferimento in cui raffrontare le loro esperienze in materia di politiche governative, individuare risposte a problemi comuni, identificare le buone pratiche e lavorare per il coordinamento delle politiche nazionali e internazionali.

I Paesi membri dell'OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. L'Unione europea partecipa ai lavori dell'OCSE.

Strumenti giuridici dell'OCSE

Dall'istituzione dell'OCSE, avvenuta nel 1961, nel suo ambito sono stati sviluppati circa 460 strumenti giuridici sostanziali. Tra questi figurano gli atti dell'OCSE (ossia le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dell'OCSE in conformità della Convenzione dell'OCSE) e altri strumenti giuridici elaborati nell'ambito dell'Organizzazione (quali le dichiarazioni e gli accordi internazionali).

Tutti gli strumenti giuridici sostanziali dell'OCSE, in vigore o abrogati, sono reperibili nel Compendio online degli strumenti giuridici dell'OCSE. Si suddividono in cinque categorie:

- **Decisioni**, adottate dal Consiglio e giuridicamente vincolanti per tutti i Paesi membri, ad eccezione di quelli che si sono astenuti dall'adozione. Essi stabiliscono diritti e obblighi specifici e possono contenere meccanismi di monitoraggio.
- **Raccomandazioni**, adottate dal Consiglio e non giuridicamente vincolanti. Esse rappresentano un impegno politico nei confronti dei principi che contengono e implicano l'aspettativa che gli Aderenti si adoperino per attuarli.
- **Documenti finali sostanziali**, adottati dai singoli Aderenti elencati piuttosto che da un organismo dell'OCSE, quali risultanze di un incontro ministeriale o di alto livello tenutosi nel quadro dell'Organizzazione. Di solito fissano principi generali o obiettivi a lungo termine e hanno un carattere solenne.
- **Accordi internazionali**, negoziati e conclusi nell'ambito dell'Organizzazione. Sono giuridicamente vincolanti per le parti.
- **Accordi, protocolli di intesa e altri**: nel corso del tempo, in seno all'OCSE, sono stati sviluppati diversi altri tipi di strumenti giuridici sostanziali, quali l'Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, l'Intesa internazionale sui principi del trasporto marittimo e le Raccomandazioni del comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC).